

REGIONE PUGLIA

L'ASSESSORE AGLI ENTI LOCALI

RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE PER IL RIORDINO DELLE PROVINCE PUGLIESI

* * * * *

1 . *Premesse normative*

- La legge 7 agosto 2012, n. 135 “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*”, al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica imposti dagli obblighi europei, reca norme intese alla riduzione e razionalizzazione di tutte le province delle regioni a statuto ordinario esistenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo mediante un processo di riordino delle loro circoscrizioni e delle relative funzioni.

In particolare, l’art. 17 stabilisce che detto riordino debba avvenire (comma 2) sulla base dei requisiti minimi da individuarsi nella dimensione territoriale e nella popolazione residente in ciascuna provincia, fatte salve le deroghe ivi previste.

Tali requisiti, introdotti con deliberazione del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 recante “*Determinazione dei criteri per il riordino delle province, a norma dell’art. 17, comma 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95*” sono così individuati:

“*a) dimensione territoriale non inferiore a duemilacinquecento chilometri quadrati,*

b) popolazione residente non inferiore a trecentocinquantamila abitanti”;

i requisiti devono essere posseduti entrambi dalle nuove province risultanti dal processo di riordino.

Nella Regione Puglia, alla data di adozione della deliberazione, risultano possedere entrambi detti requisiti le province di Foggia, Bari e Lecce, contrariamente alle province di BAT, Brindisi e Taranto..

La provincia di Bari, ai sensi dell’art. 18 dello stesso d.l., è destinata ad essere sostituita dalla Città metropolitana a decorrere dal 1° gennaio 2014, ovvero da data antecedente, nell’eventualità di scioglimento anticipato degli organi.

2. Il procedimento

- Il procedimento per il riordino è fissato dall'art. 17, comma 3 del già citato d.l.: *“Il Consiglio delle autonomie locali di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, l'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali, entro settanta giorni dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della deliberazione di cui al comma 2, nel rispetto della continuità territoriale della provincia, approva una ipotesi di riordino relativa alle province ubicate nel territorio della rispettiva regione e la invia alla regione medesima entro il giorno successivo. Entro venti giorni dalla data di trasmissione dell'ipotesi di riordino o, comunque, anche in mancanza della trasmissione, trascorsi novantadue giorni dalla citata data di pubblicazione, ciascuna regione trasmette al Governo, ai fini di cui al comma 4, una proposta di riordino delle province ubicate nel proprio territorio, formulata sulla base dell'ipotesi di cui al primo periodo. Le ipotesi e le proposte di riordino tengono conto delle eventuali iniziative comunali volte a modificare le circoscrizioni provinciali esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 2. Resta fermo che il riordino deve essere effettuato nel rispetto dei requisiti minimi di cui al citato comma 2, determinati sulla base dei dati di dimensione territoriale e di popolazione, come esistenti alla data di adozione della deliberazione di cui al medesimo comma 2”*.

Pertanto i comuni, nel quadro di tale procedimento, possono assumere, entro la data di adozione delle determinazioni regionali in merito al riordino delle province, l'iniziativa di aderire ad altra provincia, purché limitrofa, ivi compresi i comuni confinanti con la provincia di Bari che, in tal modo, esprimono la volontà di aderire successivamente all'istituenda Città metropolitana.

La procedura di riordino si completa con un atto legislativo di iniziativa governativa previsto dal successivo comma 4 dell'art. 17: *“Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con atto legislativo di iniziativa governativa le province sono riordinate sulla base delle proposte regionali di cui al comma 3, con contestuale ridefinizione dell'ambito delle città metropolitane di cui all'articolo 18, conseguente alle eventuali iniziative dei comuni ai sensi dell'articolo 133, primo comma, della Costituzione nonché del comma 2 del medesimo articolo 18. Se alla data di cui al primo periodo una o più proposte di riordino delle regioni non sono pervenute al Governo, il provvedimento legislativo di cui al citato primo periodo è assunto previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, che si esprime entro dieci giorni esclusivamente in ordine al riordino delle province ubicate nei territori delle regioni medesime”*.

Ciò significa che **attualmente i requisiti minimi demo-territoriali imposti dalle vigenti norme sono vincolanti per le proposte di riordino da parte delle Regioni**, fermo restando che, in base agli ordinari principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, il successivo atto legislativo, previsto dal comma 4 dell'art. 17 del decreto legge n. 95/2012, potrebbe apportare modifiche anche sostanziali all'impianto normativo del richiamato art. 17.

Dalla lettura del comma 3 del suddetto art. 17 si desume, altresì, la tempistica degli adempimenti ivi previsti: entro il 2 ottobre 2012 la formulazione di un'ipotesi di riordino da parte del Consiglio delle autonomie locali (CAL) di ogni regione a statuto ordinario o, in mancanza, da parte dell'organo regionale di raccordo tra regioni ed enti locali (e la immediata trasmissione alla regione di tale ipotesi, entro il giorno successivo); entro il 23 ottobre 2012 l'invio al Governo, da parte delle regioni, della proposta di riordino formulata sulla base delle ipotesi trasmesse dal CAL o dall'organo regionale di raccordo tra regione ed enti locali, ovvero entro il 24 ottobre 2012 in mancanza di tale ipotesi.

3. L'iter attuativo

- Tutto quanto sopra premesso, va rilevato che, in assenza del CAL, nella regione Puglia ha operato, in sua vece, la Cabina di regia ex art. 8 l.r. n. 36/2008 quale organo di raccordo tra Regione ed Enti locali; la stessa, però dopo avere esaminato la questione nel corso di alcune riunioni dedicate, non è stata in grado di formulare alcuna ipotesi di riordino per la mancata presenza dei rappresentanti istituzionali del sistema delle Autonomie locali nella riunione conclusiva del 2 ottobre 2012.

La Presidente delegata della Cabina di regia, Assessore regionale agli Enti locali, con propria nota n. 464/SP del 3 ottobre 2012, ha tempestivamente informato di tanto i Presidenti della Giunta e del Consiglio regionale al fine di consentire, entro i termini di legge, le consequenziali eventuali determinazioni, ai sensi del medesimo comma 3 dell'art. 17 del più volte citato d.l. 95/2012.

La Giunta regionale, a seguito di comunicazione illustrata dall'Assessore in data 5 ottobre 2012, rilevato che sul riordino è competente l'organo consiliare ai sensi dell'art. 22, lett. h) dello Statuto, ha trasmesso la comunicazione al Consiglio regionale, unitamente a tutti gli atti pervenuti dai comuni e ha conferito mandato alle strutture regionali competenti di trasmettere al Consiglio stesso le ulteriori eventuali iniziative dei comuni interessati che pervengano entro la data della seduta consiliare convocata per l'assunzione delle relative determinazioni.

La VII Commissione consiliare ha trasmesso gli atti all'Ufficio di Presidenza per gli adempimenti conseguenti.

La Conferenza dei presidenti dei gruppi, appositamente convocata anche a seguito della presentazione di due ordini del giorno sull'argomento nel corso della seduta consiliare del 15 ottobre 2012, ha dato mandato all'Assessore di presentare una relazione concernente in particolare le iniziative comunali pervenute, ai fini dell'espressione del parere ai sensi dell'art. 133, I comma, Cost. e, comunque, ai fini del dibattito sul riordino e delle conseguenti decisioni da assumere nella seduta del 22 ottobre 2012.

4. Considerazioni

- Va ribadito preliminarmente che **il processo di riordino contemplato dalla descritta normativa soffre limiti oggettivi, potendosi operare il riassetto di territori su base esclusivamente provinciale, nell'impossibilità, per di più, di procedere all'accorpamento di altre province a quella di Bari, in quanto destinata ad essere sostituita dalla Città metropolitana, a partire, al più tardi, dal 1° gennaio 2014.**

Invero, **non è consentito alla Regione proporre autonomamente spostamenti di singoli comuni o gruppi di comuni** da una ad altra circoscrizione provinciale.

E' comunque fatto salvo l'esercizio della prerogativa costituzionale dei singoli comuni di formulare scelte differenti per il passaggio ad altra provincia, purché adottate entro i limiti fissati dalle norme citate (continuità territoriale, formali atti consiliari).

Questo l'ambito normativo entro cui il consiglio è chiamato a sviluppare il dibattito e, possibilmente, portare a sintesi la richiesta di razionalizzazione e contenimento dei costi imposti dalle disposizioni della c.d. "spending review" con l'esigenza democratica di mettere al centro della questione il ruolo riconosciuto dalla Costituzione alle autonomie nel determinare le aggregazioni più rispondenti alle identità e vocazioni territoriali, culturali, sociali ed economiche delle popolazioni.

Questa prerogativa costituzionale trova riconoscimento proprio nell'art. 133, comma 1, della Carta, che prevede l'iniziativa dei comuni interessati, sentita la regione competente per territorio, per l'esercizio del potere legislativo statale in materia di variazione delle circoscrizioni provinciali esistenti e di formazione di nuove province.

Tale riconoscimento non può essere limitato né sospeso a seguito dell'introduzione di un procedimento "speciale", contenuto nell'ambito della decretazione di urgenza, né tanto meno sulla base di generiche considerazioni sul pericolo di deviazioni nell'esercizio del potere di autogoverno dei territori; queste attengono piuttosto a fenomeni, per così dire, patologici della "gestio", rispetto ai quali una democrazia matura può e deve intervenire mediante il rafforzamento dei sistemi di controllo politico, amministrativo e giudiziario.

Alla luce di tali considerazioni, i vincoli posti alla Regione per la definizione di una proposta che debba tenere conto, come affermato dallo stesso legislatore statale, delle istanze dei comuni interessati al processo di riordino, si rivelano eccessivamente stringenti.

Un riordino razionale, in grado di corrispondere alle situazioni e alle esigenze vere dei territori, non può essere dettato da criteri, come quelli imposti, di ordine esclusivamente quantitativo: storia, tradizione, cultura, relazioni, vocazioni, sono tutti elementi che concorrono a identificare un territorio almeno quanto l'estensione territoriale e la dimensione demografica.

Questo vale per tutte le province sopprimende e, a maggior ragione, per quei territori che hanno fortemente voluto, attraverso una lunga e costante azione di impulso, la realizzazione di un progetto comune nel quale riconoscersi e identificarsi, culminato con la legge n. 148/2004, istitutiva della provincia di Barletta-Andria-Trani.

Per di più quest'ultima, confinando soltanto con la provincia di Foggia e con l'istituenda Città metropolitana, in base al dettato legislativo non può che essere accorpata alla prima, dando luogo all'istituzione di una **nuova provincia, assolutamente disomogenea e di enorme estensione (8483,08 kmq)**, tale quindi da determinare un complessivo squilibrio territoriale e istituzionale all'esito della nuova obbligata delimitazione dei confini.

Si verifica, dunque, una situazione del tutto peculiare e anomala, nel senso che non sussiste il benché minimo spazio per la formulazione di una proposta da parte della Regione, poiché le disposizioni statali sul riordino conducono a un **esito obbligato che, anche per questa ragione, oltre che per quelle di merito fin qui illustrate, non può che essere stigmatizzato.**

Diversamente, per le province di Brindisi e Taranto è possibile scegliere tra due soluzioni alternative: accorpamento tra le stesse ovvero accorpamento di entrambe con la provincia di Lecce.

Pertanto, alla luce del quadro così delineato, il massimo organo rappresentativo delle comunità pugliesi non può non invocare un ripensamento del legislatore statale, finalizzato alla revisione delle rigidità delle norme in questione e, quindi, al superamento delle criticità evidenziate.

5. L'assetto territoriale conseguente alle istanze comunali

- Sia nella sede formale della Cabina di regia, sia in altri numerosi incontri istituzionali, la Regione, le Province e i Comuni pugliesi, preso atto delle descritte criticità, hanno convenuto di intraprendere un percorso che lasciasse il massimo spazio alle iniziative dei comuni; ed effettivamente diversi atti in tal senso sono pervenuti a questa Regione.

Va subito riferito che **le determinazioni comunali esprimono concordemente sul processo di riordino, così come stabilito dalla legge statale, osservazioni e riserve tutte ampiamente condivise e tutte volte a promuovere, da parte del Governo centrale, una iniziativa legislativa di modifica della disciplina.**

Nel merito, poi, pare opportuno effettuare una prima ricognizione a fini classificatori per meglio individuare le scelte dei vari territori, distinguendo, peraltro, le iniziative formulate in conformità alle prescrizioni normative da quelle, pienamente legittime dal punto di vista politico e costituzionale, non rientranti nel processo di riordino di cui trattasi.

1)

a) I comuni maggiormente interessati a nuove aggregazioni sono quelli appartenenti all'area **della provincia di Brindisi** contigua alla provincia di Lecce: di questi, ben **undici** (Carovigno, Ceglie Messapica, Cellino San Marco, Francavilla Fontana, Latiano, Mesagne, Oria, San Michele Salentino, San Pancrazio Salentino, San Vito dei Normanni, Torre Santa Susanna, formulano l'**opzione prioritaria** di far parte di una nuova grande provincia, virtualmente conforme alle disposizioni in argomento, costituita dall'accorpamento delle tre province della Puglia meridionale: **Taranto, Brindisi e Lecce.**

b) In seconda battuta, gli stessi Enti, ad eccezione dei comuni di Ceglie, Latiano e Oria, esprimono l'opzione di essere accorpati alla provincia di Lecce; in questa scelta si associano ai comuni di Erchie, San Donaci, San Pietro Vernotico e Torchiarolo, i quali ultimi la prevedono come unica opzione, unitamente al comune di Avetrana, appartenente all'attuale provincia di Taranto. La scelta operata dai comuni di Latiano e Oria impedisce la continuità territoriale con la provincia di Lecce ai comuni di

Carovigno, Francavilla Fontana, San Vito dei Normanni e San Michele Salentino.

Nel medesimo contesto territoriale, fanno eccezione i comuni di Ostuni, Villa Castelli e Fasano, che esprimono volontà diverse: i primi due auspicano la costituzione della nuova provincia **Brindisi/Taranto**, anch'essa conforme a legge, preannunciandone l'adesione; l'ultimo, a seguito di vasta consultazione popolare, manifesta la volontà di aggregarsi alla costituenda **Città metropolitana di Bari**, esistendo il requisito della continuità territoriale.

Una posizione originale, non conforme alle previsioni del d.l. 95/2012, è espressa dal comune di Cisternino, il quale auspica l'accorpamento con alcuni comuni confinanti da mantenere in un'unica provincia, senza peraltro indicare quale.

L'esame di tali istanze, peraltro, deve essere effettuato anche alla luce della deliberazione del **consiglio provinciale di Lecce** n. 68/2012, con la quale si prende atto delle iniziative dei comuni brindisini e tarantini che scelgono di transitare nella Provincia stessa e si formula il favorevole indirizzo.

Inoltre, nella seduta del consiglio regionale 15 ottobre 2012, è stato presentato un **ordine del giorno a firma di tutti i consiglieri eletti nella provincia di Taranto**, con il quale si esprime "la propria determinazione favorevole alla costituzione di una circoscrizione" territoriale mediante l'**accorpamento delle province di Brindisi e Taranto**; tale documento, inoltre, espressamente "esclude la costituzione di una unica provincia Brindisi, Lecce, Taranto".

Sono altresì pervenute le deliberazioni consiliari dei comuni di Martina Franca, Grottaglie e S. Giorgio Jonico, nonché le dichiarazioni dei Sindaci di Taranto, Monteparano, Castellaneta, Mottola, Ginosà, Fragagnano, Statte, San Marzano di San Giuseppe, Crispiano, Faggiano, Sava, Torricella, Laterza, Palagianello, Massafra, Pulsano, Monteiasi, Roccaforzata, Palagiano, Carosino, Montemesola e Lizzano (25 comuni sui 29 appartenenti alla provincia di Taranto), intese alla costituzione della provincia BR/TA e alla relativa loro adesione.

I diversi elementi così acquisiti ci consegnano un'ipotesi di **riordino dell'area meridionale** della Puglia, conforme alle indicazioni del d.l. 95/2012, che comporterebbe:

b.1) da un lato, l'incremento del territorio della **provincia di Lecce**;

b.2) dall'altro lato, l'**accorpamento delle province di Brindisi e Taranto in un unico Ente** che presenterebbe requisiti ampiamente sufficienti a sostanziarne l'esistenza ai sensi del citato decreto ministeriale.

- 2) Di segno diverso sono gli atti pervenuti dai comuni dell'area a nord della provincia di Bari, futura Città metropolitana: in particolare, **i dieci comuni appartenenti alla provincia BAT hanno trasmesso atti dei rispettivi consigli tendenti a provocare, "al fine di non aderire, ..., alla provincia di Foggia", una iniziativa governativa, nell'ambito del procedimento fissato dall'art. 18, comma 4, correttiva dello stesso d.l. 95/2012 che consenta la costituzione di una nuova provincia, comprendente i territori della provincia BAT e quelli dei comuni eventualmente non aderenti alla costituenda Città metropolitana di Bari;** a tal fine i Consigli comunali hanno dato **mandato ai rispettivi Sindaci di attivarsi per la definizione di una nuova circoscrizione territoriale.**

Deliberazioni recanti **analogo auspicio** sono state trasmesse dal **consiglio provinciale della stessa BAT e da quello di Bari.**

Allo stato, si tratta di ipotesi non praticabile nell'ambito del processo di riordino in questione, perché **l'iniziativa non ha ancora conseguito** il risultato auspicato negli atti consiliari sopra richiamati, ossia **la "definizione di una nuova circoscrizione provinciale"** avente i requisiti minimi per l'esistenza di una provincia, per ottenere la quale era stato conferito mandato ai sindaci di attivarsi.

In proposito, si registra, tra i comuni della provincia di Bari, l'adesione del solo comune di Molfetta. Inoltre il comune di **Canosa di Puglia**, già compreso nella provincia BAT, ha manifestato, in subordine, adesione alla Città metropolitana di Bari ancorché, allo stato, intercluso; il comune di S. Ferdinando di Puglia, sempre in subordine, aderisce alla provincia di Foggia.

In altri termini, non si è concretizzata, al momento, l'ipotesi che i predetti comuni intenderebbero sottoporre al Governo e al Parlamento per il tramite del consiglio regionale.

D'altro canto, non può trascurarsi che **elemento comune a tali atti**, come detto, è **l'espressa volontà di non aderire alla Provincia di Foggia**, salvo che per S. Ferdinando di Puglia.

Pertanto, il Consiglio regionale, volendo tener conto di questa indicazione e non potendo proporre alcun accorpamento alla futura Città metropolitana di Bari in mancanza di un chiaro deliberato di adesione da parte dei singoli comuni, potrebbe soltanto, allo stato, prendere atto delle volontà finora manifestate, non compatibili con le disposizioni del d.l. 95/2012.

Peraltro, poiché queste ultime, come detto, impongono, un unico, obbligato e comunque non condiviso esito del processo di riordino, consistente nella creazione di una nuova provincia risultante dall'accorpamento delle province di Foggia e BAT, **non vi è materia né spazio per la formulazione di proposta alcuna da parte di questa Regione.**

Può solo aggiungersi che i comuni su indicati ben potrebbero precisare la propria scelta in futuro.

L'eventuale pronunciamento da parte di tali comuni, peraltro, consentirebbe anche di verificare definitivamente la praticabilità della citata opzione già espressa dal comune di Canosa di Puglia, allo stato privo del necessario requisito della continuità territoriale con la Città metropolitana di Bari.

3) Quanto ai **comuni appartenenti alla provincia di Bari, destinata ad essere sostituita dalla città metropolitana**, ad oggi, **quasi tutti hanno manifestato**, per lo più in forma tacita ma in vari casi con apposita deliberazione consiliare, **la volontà di aderire al nuovo ente.**

Fanno **eccezione** il comune di **Molfetta**, di cui si è detto, e il comune di **Bitonto**, la cui volontà di non aderire non si traduce né potrebbe tradursi in concreto nell'adesione a una provincia limitrofa, unica alternativa consentita in astratto dalla legge, essendo il territorio comunale intercluso.

Si è già detto, poi, dell'adesione del comune di **Fasano**, deliberata sulla scorta del risultato di apposita consultazione popolare.

A questa Regione sono pervenuti gli atti adottati dai comuni di Bitritto, Gioia del Colle, Giovinazzo, Locorotondo, Noci, Sannicandro di Bari e Terlizzi i quali, per lo più, fanno precedere il deliberato di adesione alla città metropolitana dall'enunciazione della chiara volontà di non rinunciare in tal modo alla loro autonomia, continuando a rivendicarla con forza all'interno del nuovo ente ed esprimendo la preoccupazione di una insufficiente rappresentatività dello stesso rispetto ai comuni componenti.

Tanto potrebbe suggerire l'opportunità di chiedere una modifica normativa volta ad assicurare l'effettività della rappresentanza dei comuni, in

relazione al numero degli stessi, all'interno dell'organo consiliare metropolitano.

All'esito di tale puntuale ricognizione e alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, le volontà emerse dall'esame dei documenti trasmessi dai territori, potrebbero così sintetizzarsi:

A.- compulsare il Governo e il Parlamento per l'assunzione di ogni utile iniziativa, compresa quella legislativa già contemplata dal d.l. n. 95/2012 (art. 17, comma 4), diretta al superamento delle esposte criticità relative alle disposizioni in materia di riordino delle province, e comunque, tale da consentire:

- per ciascuna delle province prive dei requisiti minimi demo-territoriali imposti dalle predette disposizioni, la possibilità di scelta fra almeno due diverse ipotesi di riordino (attualmente negata con riferimento alla provincia di Barletta-Andria-Trani);
- per la città metropolitana, un consistente aumento del numero dei consiglieri metropolitani, in modo da garantire l'effettiva rappresentatività dell'organo in relazione al numero dei comuni componenti il nuovo ente.

B.- nell'ambito del procedimento e nel rispetto dei criteri di cui agli artt. 17 e 18 dello stesso d.l. n. 95/2012, nonché ai sensi e per gli effetti dell'art. 133 Cost.:

- dare atto che, allo stato, per la provincia di Barletta-Andria-Trani non vi è materia né spazio per la formulazione di proposte o pareri regionali;
- dare atto, altresì, che dalle deliberazioni e dagli atti prodotti dai comuni conformi alle vigenti norme di riordino, risulta la indicazione delle seguenti circoscrizioni amministrative:

1) Istituzione Città metropolitana di Bari, costituita dai comuni della provincia di Bari, escluso il comune di Molfetta che ha espressamente dichiarato di non voler aderire, e compreso il comune di Fasano che ha deliberato l'adesione a seguito di conforme consultazione popolare;

2) Provincia Brindisi – Taranto, comprendente i comuni già facenti parte delle due province soppresse, ad esclusione di quelli che hanno scelto di aderire alla provincia di Bari: Fasano e di quelli che hanno aderito alla provincia di Lecce, avendo il requisito della continuità territoriale: Cellino San Marco, Erchie, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre Santa Susanna;

3) Provincia di Lecce, comprendente i comuni già facenti parte della stessa provincia nonché quelli delle province di Brindisi e Taranto, avendone il requisito della continuità territoriale, che hanno optato per il passaggio alla

stessa provincia di Lecce: Cellino San Marco, Mesagne, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torre Santa Susanna, Erchie, San Donaci e Torchiarolo (BR) e Avetrana (TA);

C. – Dare, infine, atto che, al di fuori dei criteri di cui agli artt. 17 e 18 del d.l. n. 95/2012, sono pervenuti gli allegati atti:

1) deliberazioni consiliari dei comuni di Andria, Barletta, Trani, Bisceglie, Canosa di Puglia, Minervino Murge, Spinazzola, S. Ferdinando di Puglia, Margherita di Savoia, Trinitapoli, Molfetta, intese alla istituzione di una nuova provincia;

2) deliberazioni consiliari delle Province di Bari e BAT, anch'esse intese alla istituzione di una nuova provincia;

3) deliberazione consiliare del comune di Bitonto in cui si esprime la “assoluta contrarietà del territorio bitontino alla Città metropolitana ...”; (nel deliberato non si esprime alcuna adesione ad altra provincia limitrofa, peraltro possibilità inesistente, attesa l'interclusione del relativo territorio);

4) deliberazione consiliare del comune di Canosa di Puglia, che esprime in subordine all'opzione prioritaria di cui al punto 1), adesione alla Città metropolitana di Bari, pur non essendo, allo stato, confinante con il territorio della stessa;

5) numerose missive di associazioni civiche, nonché di cittadini manduriani, proponenti l'adesione alla provincia di Lecce da parte del comune di Manduria, attualmente commissariato.